



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
ENRICO FERMI – LEONARDO DA VINCI**

Via Bonistallo, 73 – 50053 EMPOLI FI
Codice Fiscale 82004810485 Telefono 0571 80614-81696
email: fiis01600e@istruzione.it pec. fiis01600e@pec.istruzione.it

CONVENZIONE ATTIVITA' DI PCTO

TRA

L'Istituto Statale di Istruzione Superiore "Enrico Fermi – Leonardo da Vinci" con sede in Empoli (Firenze), via Bonistallo, 73 Codice Fiscale 82004810485, d'ora in poi denominato "**soggetto promotore**", rappresentato dal Dirigente Scolastico Dott. Gaetano G. Flaviano, nato a Atesa (CH) il 03/09/1959 Cod. Fisc. FLVGNG59P03A485Y

E

Azienda/Ente: _____
con sede legale in via _____ a _____
P. Iva/Cod. Fiscale _____ d'ora in poi denominato "**soggetto ospitante**"
rappresentato da _____ in qualità di Legale Rappresentante C.F. _____

PREMESSO CHE

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*" (legge di Bilancio 2019) ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in "*percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento*"
- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, tali percorsi costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n. 107, art. 1, commi 33 - 43, i percorsi di PCTO, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica, come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- durante le attività di PCTO gli studenti sono soggetti all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture i soggetti in Attività di PCTO su proposta dell'istituzione scolastica di seguito indicata come il soggetto promotore. In una specifica nota, facente parte integrante di questa convenzione, per ciascun anno scolastico, verranno riportati:

1. Il numero, i nominativi e la tipologia di indirizzo di studio dei soggetti in tirocinio;

2. Il patto formativo personalizzato di ciascun soggetto.

Art. 2

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in PCTO è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del PCTO è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;
4. Per ciascun allievo, beneficiario del percorso nel PCTO, inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione, è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento dello/degli studenti/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.
7. L'Istituzione scolastica provvede alla formazione degli studenti, secondo quanto previsto dall'art.37 del D.lgs. 81/08, ovvero in riferimento all'accordo Stato-Regioni dal 21/12/11, prima che siano accolti presso l'azienda ospitante, che provvederà alla parte informativa.
8. L' Istituzione scolastica autorizza l'Ente ospitante alla gestione dei dati degli studenti, in linea con le normative vigenti in materia di privacy.

Art. 3

1. **Il docente tutor** interno svolge le seguenti funzioni:
 - elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
 - assiste e guida lo studente nei PCTO e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
 - gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di PCTO, rapportandosi con il tutor esterno;
 - monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
 - valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
 - promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del PCTO, da parte dello studente coinvolto;
 - informa gli organi scolastici preposti (Dirigente scolastico, Dipartimenti, Collego dei docenti, Comitato tecnico scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
 - assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per i PCTO, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
2. **Il tutor formativo** esterno svolge le seguenti funzioni:
 - collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di PCTO;
 - favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel PCTO;
 - garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
 - pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
 - coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza di PCTO;
 - fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.
3. Le **due figure dei tutor** condividono i seguenti compiti:

- predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente. In particolare il tutor interno fornirà tutte le informazioni necessarie da adottare per la prevenzione e riduzione del rischio di contagio da Covid-19;
- controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

Durante lo svolgimento del PCTO il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:

- svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo.
- Rispettare le norme in materia di utilizzo dei DPI per la prevenzione e riduzione del rischio di contagio da Covid-19;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di cui al D. Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del PCTO contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (Estremi polizza assicurativa stipulata con la compagnia Zurich, n° polizza 067B2231) e, contestualmente, al soggetto promotore.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di PCTO;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art.20 D. Lgs. 81/2008;
- formare lo studente a rispettare le indicazioni tecniche e operative definite nelle linee guida o nei protocolli nazionali, in materia di contenimento da Covid-19;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP), nonché in materia di prevenzione e riduzione del rischio di contagio da Covid-19 da adottare in materia di PCTO, con particolare riguardo all'uso dei DPI.

Art. 6

Il **soggetto ospitante** si impegna a :

- garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di PCTO, nonché la dichiarazione

- delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro e, a tal fine, dichiara che i locali ospitanti gli studenti coinvolti nel progetto sono a norma per igiene, salute e sicurezza con quanto previsto dall'art.18 del D.Leg.81/2008 e che il documento di valutazione dei rischi, tenendo conto della durata e delle mansioni svolte dagli studenti, non prevede rischi specifici per gli studenti in PCTO;
 - garantire il rispetto dei protocolli nazionali e regionali in materia di prevenzione da Covid-19;
 - consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
 - informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ ai beneficiari;
 - individuare il tutor esterno in un soggetto che svolga il ruolo di Preposto ai sensi dell'art.19 del Dlgs 81/2008 che fornirà le informazioni al tirocinante necessarie allo svolgimento in sicurezza delle attività e verificherà il rispetto delle norme di sicurezza previste, oppure designare un tutor esterno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 7

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata ed ha validità di tre anni, rinnovabile tacitamente salvo disdetta di una delle due parti con comunicazione preventiva di due mesi dalla data di scadenza. Sarà comunque facoltà del soggetto ospitante, ogni anno scolastico, accogliere o meno le richieste di attivazione di percorsi di tirocinio eventualmente proposti dall'Istituzione scolastica. In caso di disdetta le parti concordano di garantire comunque la conclusione delle attività già iniziate.

2. E' in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Art. 8

Il **soggetto ospitante**, dietro specifica richiesta dell'istituto dichiara :

- che è in possesso dell'idoneità tecnico professionale in relazione ai lavori da svolgere ed all'accoglienza dei minori ed è pienamente cosciente riguardo i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione alla loro attività;
- che è stata effettuata la valutazione dei rischi e la relativa predisposizione del documento di prevenzione e protezione ai sensi dell'art. 17 comma 1 e 28 del D.Lgs. 81/08;
- che possiede le risorse tecniche per eseguire le lavorazioni alle quali gli studenti saranno addetti;
- che fornirà, se necessario, tutte le attrezzature e le macchine necessarie all'esecuzione delle lavorazioni alle quali gli studenti saranno addetti;
- che le suddette attrezzature e macchine, sono conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- che le suddette attrezzature e macchine sono utilizzate nel rispetto degli artt. 69-70-71-72-73 del D.Lgs. 81/08;
- che ciascuna delle suddette attrezzature di lavoro e macchine viene utilizzata da personale adeguatamente informato, formato e addestrato secondo quanto previsto dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08;
- che il personale è stato dotato degli adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI) per le lavorazioni commissionate e gli studenti saranno analogamente equipaggiati;
- che, in presenza di lavoratori addetti sottoposti a sorveglianza sanitaria e idonei allo svolgimento della mansione specifica secondo quanto previsto dall'art. 41 del D.Lgs. 81/08, anche gli studenti associati a tali mansioni saranno oggetto di specifica comunicazione alla Scuola per le verifiche mediche di competenza prima dell'inizio dell'attività;
- che adotta tutti i provvedimenti necessari in tema di lotta antincendio, evacuazione, pronto soccorso e gestione delle emergenze così come previsto dal D.Lgs. 81/08 e che tali aspetti saranno oggetto di specifica informazione e formazione agli studenti presenti;
- di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui al comma 1, art. 14, D. Lgs. n. 81/2008 - Testo unico sicurezza.
- che gli studenti non saranno mai posti in condizione di lavoro in solitario.

- che adotta un protocollo di sicurezza anticovid-19 conforme ai dispositivi legislativi in essere, e che lo stesso viene aggiornato in funzione degli eventuali cambiamenti di tali disposizioni.
- che fornirà allo/a studente /essa i DPI necessari per lo svolgimento delle attività, utili alla corretta prevenzione da Covid-19.

Convenzione stipulata in Empoli, il _____

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Gaetano Gianfranco Flaviano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/93

Firmato Digitalmente da

Gaetano Gianfranco Flaviano

Firma del soggetto ospitante
